

Verbale n. **100**

Seduta pomeridiana del 26 febbraio 2025

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Leopoldo PITALI, segue Barbara LOGAR, segue Enrico Guglielmo FOCARDI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 14.55

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 100ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Anzil, Balloch e Cabibbo.
(Nel corso della seduta il Presidente comunica la richiesta di congedo del consigliere Moretti).
(I congedi sono concessi)

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Discussione sulla proposta di legge

"Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale" (25)

(D'iniziativa dei consiglieri: Ghersinich, Calligaris, Spagnolo, Buna, Budai, Ferrari, Miani)

(Relatore: **GHERSINICH**)

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato i tempi a disposizione dei singoli Gruppi e dell'unico Relatore nominato dalla VI Commissione permanente, informa l'Aula che il consigliere Honsell ha ritirato il proprio emendamento 5.2.

Il Relatore GHERSINICH svolge la propria relazione scritta.

In discussione generale intervengono, nell'ordine, le consigliere e i consiglieri MASSOLINO, HONSELL, LOBIANCO e FASIOLO.

Il PRESIDENTE, considerato che non vi sono ulteriori iscritti a parlare, e che l'assessore Roberti ed il Relatore non intendono prendere la parola in sede di replica, annuncia, quindi, che i lavori proseguono con l'esame dell'articolato.

All'articolo 1 è stato presentato il seguente emendamento:

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, FERRARI, MIANI, BUDAI, SPAGNOLO

Emendamento modificativo (1.1)

"1. All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 1 le parole <<per l'esercizio delle attività>> sono sostituite dalle seguenti <<riguardanti l'esercizio delle attività>>.

B) All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. La presente legge dispone in materia di formazione professionale e non regola né limita l'accesso all'esercizio dell'attività lavorativa subacquea come disciplinata dalla normativa nazionale ed europea.>>."

Nota: L'emendamento ha lo scopo di chiarire in maniera inequivoca che la disciplina contenuta nella PDL non interferisce in alcun modo con la regolamentazione riguardante l'accesso e l'esercizio dell'attività lavorativa subacquea, che rimane disciplinata dalla normativa statale ed europea di settore. In particolare, non intende interferire in alcun modo con quanto la normativa sovraordinata già dispone, con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2018/958 e del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n.142 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni), oltre che dal

decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024 (Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che continuano a trovare piena applicazione.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

Il Relatore GHERSINICH illustra tale emendamento.

L'emendamento 1.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 1, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, FERRARI, MIANI, SPAGNOLO, BUDAI

Emendamento modificativo (2.1)

"1. All'articolo 2, al comma 1, le parole <<ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge,>> sono soppresse."

Nota: L'emendamento ha lo scopo di chiarire in maniera inequivoca che la legge regionale non entra nell'ambito di definizioni e classificazioni già previste nell'ordinamento nazionale.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (2.2)

"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

<<1 bis. L'attività lavorativa svolta dai "Sommozzatori e lavoratori subacquei", come definiti al comma 1 dell'articolo 2, è riconosciuta dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale attività gravosa, usurante e ad alto rischio ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La Regione promuove l'adozione di misure specifiche volte a garantire condizioni di lavoro sicure e a sostenere gli operatori del settore. Tale riconoscimento non ha effetti in materia previdenziale, riservata alla normativa nazionale.>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento intende sottolineare la specificità e le criticità delle attività lavorative subacquee, promuovendo azioni concrete di tutela senza invadere le competenze statali in materia previdenziale. Tale intervento contribuisce a garantire maggiore sicurezza e benessere ai lavoratori del settore, ponendo la Regione Friuli Venezia Giulia all'avanguardia nella tutela di questa categoria professionale.

Il Relatore GHERSINICH illustra l'emendamento 2.1.

Il consigliere HONSELL, nell'illustrare l'emendamento 2.2, contestualmente, motivandone le ragioni, ne comunica il ritiro e preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno sull'argomento.

L'emendamento 2.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 2.2 è stato ritirato.

L'articolo 2, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, FERRARI, MIANI, SPAGNOLO, BUDAI

Emendamento modificativo (3.1)

"1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

A) al comma 1, lettera a), le parole << (ex ADA 13.273.964)>> sono sostituite dalle seguenti <<e ADA 11.02.22, pari al livello EQF 3>>;

B) al comma 1, lettera b), le parole << (ex ADA 13.273.965)>> sono sostituite dalle seguenti <<e ADA 11.02.21, pari al livello EQF 4>>.

C) al comma 1, lettera c), le parole << (ex ADA.13.273.966)>> sono sostituite dalle seguenti <<, pari al livello EQF 4>>."

Nota: Con le lettere A) e B) si vuole estendere la possibilità di svolgere le attività entro e fuori le 12 miglia sia per il primo che per il secondo livello del percorso di operatore tecnico subacqueo. Inoltre, sono stati introdotti i riferimenti al quadro europeo delle qualificazioni che misura il grado di apprendimento.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.2)

"1. Al comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole <<il primo soccorso>> sono aggiunte le seguenti: << e per la gestione delle emergenze iperbariche>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si estende la formazione obbligatoria alla gestione delle emergenze iperbariche, aspetto cruciale per la sicurezza degli operatori subacquei.

Il Relatore GHERSINICH illustra l'emendamento 3.1.

Il consigliere HONSELL, nell'illustrare l'emendamento 3.2, motivandone le ragioni, ne comunica il ritiro.

L'emendamento 3.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 3.2 è stato ritirato.

L'articolo 3, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, FERRARI, MIANI, BUDAI, SPAGNOLO

Emendamento modificativo (4.1)

"1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 1, le parole <<conformi agli standard formativi previsti dalla presente legge.>> sono sostituite dalle seguenti <<ai sensi degli articoli 22, 22 ter, 23 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente".>>;

B) Al comma 2, la lettera c) è soppressa;

C) Al comma 4, dopo la data <<7 settembre 2005>> le parole <<sull'intero territorio comunitario>> sono soppresse."

Nota: Con la lettera A) si adegua la norma alla disciplina regionale in materia di formazione.

Con la lettera B) si sopprime un rinvio alle linee guida dell'IMCA in quanto il riferimento corretto è già presente alla lettera a) del comma 2 che si riferisce ai moduli formativi dell'IDSA.

Con la lettera C) si sopprime il riferimento al territorio comunitario che risulta ultroneo poiché al medesimo comma ci si riferisce già alla direttiva 2005/36/CE.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.2)

"1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole <<previsti dalla presente legge>> sono aggiunte le seguenti: <<e favorendo l'adozione di metodi didattici innovativi, quali simulazioni immersive, realtà aumentata e piattaforme di e-learning.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto intende arricchire il quadro normativo relativo alla formazione nella subacquea industriale, introducendo un riferimento esplicito all'adozione di metodi didattici innovativi. L'obiettivo è migliorare la qualità e l'efficacia dei percorsi formativi, rendendoli più aderenti alle esigenze di un settore in continua evoluzione tecnologica.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.3)

"1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole <<Diving Schools Association (IDSA)>> sono aggiunte le seguenti: <<, prevedendo l'introduzione di moduli didattici specifici dedicati alla sicurezza ambientale e alla sostenibilità nelle operazioni subacquee>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si desidera integrare la formazione con una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, includendo moduli dedicati alle tecnologie e alle pratiche che minimizzano l'impatto ambientale delle attività subacquee.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.4)

"1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole <<in materia di salute>> sono aggiunte le seguenti: << e sicurezza nei luoghi di lavoro>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto ha l'obiettivo di chiarire e rafforzare il riferimento normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno degli interventi formativi per la subacquea industriale. L'integrazione della dicitura "e sicurezza nei luoghi di lavoro" dopo le parole "in materia di salute" serve a esplicitare in modo inequivocabile che la formazione deve garantire la piena conformità non solo alle normative in materia di salute, ma anche a quelle relative alla sicurezza degli operatori.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.5)

"1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente: <<c bis) svolti nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, con particolare attenzione alla tutela della biodiversità marina e alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività subacquee, promuovendo l'adozione di pratiche sostenibili e tecniche operative a basso impatto sugli ecosistemi marini.>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto intende rafforzare l'attenzione verso la tutela ambientale nei percorsi formativi per la subacquea industriale, integrando tra i requisiti obbligatori un riferimento specifico alle normative ambientali e alle pratiche di salvaguardia degli ecosistemi marini. In particolare, si vuole promuovere un approccio formativo che non solo garantisca la sicurezza degli operatori e la qualità delle competenze acquisite, ma che valorizzi anche la sostenibilità ambientale delle attività subacquee.

Il Relatore GHERSINICH illustra l'emendamento 4.1.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e, nel contempo, ritira l'emendamento 4.5.

L'emendamento 4.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 4.2 decade.

L'emendamento 4.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 4.4, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 4.5 è stato ritirato.

L'articolo 4, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI

Subemendamento all'emendamento 5.1 (5.0.1)

"All'emendamento 5.1 lettera B) dopo le parole <<mercato del lavoro,>> sono inserite le seguenti <<nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della subacquea industriale>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, SPAGNOLO, FERRARI, BUDAI, MIANI

Emendamento modificativo (5.1)

"1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

A) All'articolo 5, nella rubrica le parole <<Repertorio telematico dei soggetti formati>> sono soppresse.

B) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro, i titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi previsti dalla presente legge sono equiparati alla qualifica n. 6216 nell'ambito del quadro europeo delle qualificazioni (EQF), in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni "ISCO-88", qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. "Underwater divers", e consentono l'iscrizione al Registro dei sommozzatori custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale).>>."

C) I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppresi."

Nota: Le modifiche apportate con le lettere A), B) e C) derivano dal rinvio al "Registro dei sommozzatori" custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 3 del DM 13 gennaio 1979 evitando così la creazione di un repertorio regionale che rappresenterebbe un doppione del registro già esistente.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (5.2)

"1. Al comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole << (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni "ISCO-88" - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. "Underwater divers")>> sono inserite le seguenti: <<, nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore della subacquea industriale>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto intende ampliare e rafforzare le finalità dichiarate nel comma 1 dell'articolo 5, introducendo una funzione strategica per il Registro, ovvero favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore. Oltre a garantire la certificazione ufficiale dei titoli formativi conseguiti, l'inserimento di questa finalità trasforma il Registro in uno strumento operativo e dinamico, capace di connettere direttamente professionisti qualificati e imprese, potenziando così le opportunità occupazionali e promuovendo la crescita del settore.

Il consigliere HONSELL illustra il subemendamento 5.0.1.

Il Relatore GHERSINICH illustra l'emendamento 5.1.

Dopo un breve intervento interlocutorio fuori microfono dell'assessore Roberti per poter effettuare una verifica, favorevoli il Relatore e la Giunta, il subemendamento 5.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 5.1, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato.

L'emendamento 5.2 è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 5, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento:

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, SPAGNOLO, FERRARI, BUDAI, MIANI

Emendamento modificativo (6.1)

"1. Al comma 2, dell'articolo 6, le parole <<repertorio telematico di cui all'articolo 5 e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.>> sono sostituite dalle seguenti << "Registro dei sommozzatori" custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 3 del DM 13 gennaio 1979 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale)>>"

Nota: La modifica apportata con l'emendamento deriva dal rinvio al "Registro dei sommozzatori" custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 3 del DM 13 gennaio 1979, conseguentemente a quanto modificato al precedente articolo 5.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio della Regione.

Il Relatore GHERSINICH illustra tale emendamento.

L'emendamento 6.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 6, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA, SPAGNOLO, BUDAI, MIANI, FERRARI

Emendamento modificativo (7.1)

"1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 1, la cifra <<50.000>> è sostituita dalla cifra <<100.000>>;

B) Il comma 2 è soppresso;

C) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede:

- mediante prelievo di 75.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. L'importo di 75.000 euro per l'anno 2025 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2024 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (S/970101).>>

- mediante prelievo di 25.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/970090).>>"

Nota: Con l'emendamento si aggiorna l'importo necessario ad attivare i corsi.

HONSELL

Emendamento modificativo (7.2)

"1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<50.000 euro>> sono sostituite con le seguenti: <<70.000 euro>>;

b) al comma 3 le parole <<75.000 euro>> sono sostituite con le seguenti: <<95.000 euro>>."

Nota: Con il presente emendamento si aumenta la dotazione finanziaria per garantire un adeguato supporto ai percorsi formativi.

Il Relatore GHERSINICH illustra l'emendamento 7.1.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 7.2.

L'emendamento 7.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 7.2 decade.

L'articolo 7, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

L'articolo 8, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del Giorno collegati alla proposta di legge n. 25 "Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale".

ORDINE DEL GIORNO n. 1

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO, GHERSINICH

<<Promozione di un coordinamento nazionale in materia di attività lavorative subacquee>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

visto il significativo interesse a livello nazionale per la dimensione subacquea, ambito geopolitico ed economico strategico in chiave di sviluppo costiero legato all'installazione, manutenzione, gestione e rimozione di impianti e infrastrutture subacquee industriali e tecnologiche;

atteso il ruolo di crescente rilievo dell'economia del mare "blue economy" nel contesto economico nazionale e regionale;

vista la presenza in Friuli Venezia Giulia di un'importante filiera legata all'economia del mare, costituita, in particolare, dalla cantieristica, dai trasporti e dalla logistica;

considerato che i riflessi positivi della blue economy non sono solo economici ma anche occupazionali, in relazione alla capacità della citata filiera di attrarre talenti e investimenti che aumentano l'appeal internazionale della regione e il suo posizionamento competitivo nel Mediterraneo;

vista la proposta di legge all'esame della Camera dei deputati A.C. 1161, dal titolo "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche", volta a disciplinare organicamente lo svolgimento delle attività

subacquee ed iperbariche, sia di tipo di tipo tecnico-industriale che di tipo ricreativo, anche attraverso la configurazione di nuove figure professionali quali l'Operatore tecnico subacqueo (OTS) e l'Operatore tecnico iperbarico (OTI), afferenti al comparto industriale, e la guida e l'istruttore subacquei, afferenti al comparto ricreativo, al fine di consentire lo svolgimento di tali attività nel territorio nazionale e dell'Unione europea;

visto il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2024 in materia di sicurezza delle attività subacquee, il quale mira a definire un quadro giuridico adeguato alle esigenze conseguenti alla progressiva antropizzazione dell'ambiente subacqueo, che si estende dalla superficie di oceani, mari, fiumi e laghi, fino ai fondali;

considerato che il disegno di legge in questione prevede l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS), alla quale si attribuisce la funzione di coordinare e controllare le attività subacquee civili, al fine di evitare interferenze tra queste, le attività subacquee militari e quelle di polizia; considerato altresì che l'Agenzia avrà il compito di definire la regolamentazione tecnica e i requisiti dei percorsi di formazione per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e professionali e delle modalità di accertamento dello stato di buona salute ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro;

atteso che le ragioni sottese alla richiesta di regolamentazione delle professioni legate alla subacquea è strettamente connessa al tema del riconoscimento delle qualifiche professionali, oggetto della direttiva UE 2005/36/CE, in relazione al fatto che le suddette professioni, in assenza di una regolamentazione a livello nazionale, rischiano di subire pesanti limitazioni negli altri Stati in quanto, se nel paese di origine l'attività professionale non è regolamentata, gli Stati ospitanti, in cui la stessa professione sia regolamentata, possono rifiutare l'autorizzazione a svolgere l'attività;

considerato che la materia delle professioni costituisce ambito di competenza concorrente ed in particolare, per gli aspetti legati alla richiamata disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche nazionali, le Regioni possono operare solamente nel quadro delle norme di principio definite dallo Stato; rilevato che la proposta di legge n. 25 non disciplina aspetti di regolazione delle professioni, ma solo attività di formazione professionale;

vista l'importanza che per le ragioni esposte venga al più presto approvata una norma nazionale che coordini la materia delle attività lavorative subacquee;

ritenuto necessario che nella fase attuativa della presente proposta di legge regionale vi sia uno stretto coordinamento con le disposizioni e gli indirizzi nazionali in materia;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a farsi promotrice, tramite il Governo nazionale, delle misure volte ad un sollecito iter di approvazione dei progetti di legge pendenti alle Camere in materia di attività subacquee lavorative;

a farsi promotrice, presso il Governo nazionale, di un coordinamento nazionale della materia;

a coordinare le suesposte misure con le necessarie norme attuative della presente proposta di legge."

ORDINE DEL GIORNO n. 2

HONSELL

<<Promozione dell'ampliamento della lista nazionale delle attività usuranti a tutte le attività subacquee industriali>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che il lavoro subacqueo industriale comporta esposizione a condizioni di rischio elevato, con impatti significativi sulla salute e sicurezza degli operatori;

premessò, altresì, che il Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 include tra le attività usuranti esclusivamente i lavori svolti dai palombari e in cassoni ad aria compressa, senza considerare le altre attività subacquee lavorative;

considerato che l'attività subacquea industriale è caratterizzata da condizioni lavorative gravose che giustificano un ampliamento delle tutele previste per i lavoratori del settore;

considerato, altresì, che la Regione Friuli Venezia Giulia, pur non avendo competenza diretta in materia previdenziale, può farsi promotrice di un'azione presso il Governo nazionale affinché venga ampliata la lista delle attività usuranti;

preso atto del ritiro da parte del Consigliere proponente dell'emendamento sul tema (2.2, Honsell);

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta Regionale

a valutare la possibilità di promuovere presso il Governo nazionale l'ampliamento della lista delle attività usuranti, includendo tutte le attività subacquee industriali e non solo quelle dei palombari o dei lavori svolti in cassoni ad aria compressa."

ORDINE DEL GIORNO n. 3

CAPOZZI, HONSELL

<<Valutazione di misure per l'integrazione della tutela ambientale nei percorsi formativi della subacquea lavorativa>>

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premessò che la tutela dell'ambiente marino e della biodiversità è un obiettivo di primaria importanza per la sostenibilità delle attività produttive e per la salvaguardia degli ecosistemi, anche nell'ambito della subacquea lavorativa;

considerato che l'integrazione di principi di sostenibilità ambientale all'interno di percorsi formativi per operatori della subacquea lavorativa può contribuire ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nell'esercizio delle attività subacquee;

considerato, altresì, che la riduzione dell'impatto ambientale e la promozione di tecniche operative a basso impatto sono in linea con gli indirizzi strategici nazionali ed europei in materia di ambiente e sviluppo sostenibile;

valutato che l'adozione di pratiche sostenibili nelle attività subacquee può rappresentare un valore aggiunto per la formazione degli operatori, favorendo l'innovazione e l'adeguamento del settore ai più recenti ed elevati standard ambientali;

ritenuto, inoltre, che l'inclusione di specifici moduli formativi dedicati alla tutela ambientale nei percorsi di formazione rappresenti un'opportunità per qualificare ulteriormente i professionisti della subacquea lavorativa;

verificato che la proposta contenuta nell'emendamento 4.5 (Honsell) mirava a rafforzare l'attenzione verso la tutela ambientale nei percorsi formativi per la subacquea industriale, introducendo un riferimento specifico alle normative vigenti e alle pratiche di salvaguardia degli ecosistemi marini;

preso atto del ritiro da parte del Consigliere Honsell dell'emendamento 4.5;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta Regionale

a valutare la possibilità di favorire l'integrazione di specifici contenuti formativi sulla tutela ambientale, la biodiversità marina e la riduzione dell'impatto ecologico nei percorsi di formazione per operatori della

subacquea lavorativa, favorendo in questo modo l'adozione di tecniche operative sostenibili e in linea con le normative ambientali vigenti."

L'assessore ROBERTI, per la Giunta, con riferimento agli atti di indirizzo collegati alla proposta di legge n. 25 "Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", dichiara di accogliere gli Ordini del Giorno n. ri 1, 2 e 3.

Il PRESIDENTE, non essendoci dichiarazioni di voto, pone in votazione, nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, la proposta di legge n. 25 "Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", che viene approvata all'unanimità (*votazione n. 2.20: favorevoli 36*).

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **2 dell'ordine del giorno** che prevede:

Discussione sulla proposta di legge

"Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere ed equiparate" (**24**)

(D'iniziativa dei consiglieri: Calligaris, Miani, Buna, Ferrari)

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, MAURMAIR**)

(Relatrice di minoranza: **CELOTTI**)

Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei singoli Gruppi e dei Relatori.

I Relatori di maggioranza CALLIGARIS e MAURMAIR e la Relatrice di minoranza CELOTTI illustrano le proprie rispettive relazioni scritte.

A questo punto, il PRESIDENTE, nell'accogliere una richiesta motivata di sospensione dei lavori formulata dal consigliere DI BERT, informa sin d'ora che la seduta sarà sospesa al termine della discussione generale.

In sede di discussione generale, intervengono, nell'ordine, le consigliere e i consiglieri FASIOLO, CAPOZZI, LOBIANCO e MIANI.

A questo punto, il PRESIDENTE, come preannunciato, non rilevando contrarietà, sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 16.07.

La seduta riprende alle ore 17.06.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale sul disegno di legge.

La Relatrice di minoranza CELOTTI è la sola ad intervenire per un intervento di replica (la quale, tra l'altro, ribadisce di aver già espresso tutti i concetti principali in sede di discussione generale).

Il PRESIDENTE annuncia, quindi, che i lavori proseguono ora con l'esame dell'articolato.

All'articolo 1 è stato presentato il seguente emendamento:

CALLIGARIS, DI BERT, BUNA, GHERSINICH, MAURMAIR, BERNARDIS, LOBIANCO

Emendamento modificativo (1.1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole <<delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine>> sono inserite le seguenti: <<nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale>>.

Note: L'emendamento si propone di riconoscere e valorizzare il ruolo, anche sociale, garantito dalle associazioni che ineriscono al corpo dei vigili del fuoco ed alla polizia locale al fine sostenere con forza ideali e valori che da sempre contraddistinguono queste importanti funzioni.

Il consigliere DI BERT illustra l'emendamento 1.1 e specifica che, essendo la modifica proposta indicata nelle finalità, verrà fatto anche un coordinamento sul titolo della legge e nelle rubriche degli articoli che necessitano dell'integrazione della nuova dicitura.

I componenti dei gruppi Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Salvini FVG, Fedriga Presidente, la consigliera Pellegrino e la Relatrice di minoranza Celotti, con il consenso del primo proponente, aggiungono la propria firma all'emendamento 1.1.

Non essendoci interventi di replica, l'emendamento 1.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 1, posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

LIGUORI

Emendamento modificativo (2.1)

1. Alla lettera b) del comma 1 le parole <<organizzazione di>> sono sostituite dalle seguenti <<allestimento e organizzazione di musei,>>.

Nota: Con il presente si intendono finanziare anche iniziative che intendono riconoscere e valorizzare il ruolo delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine nella tutela della memoria storica. In tale contesto, sono molte le iniziative sul territorio per allestire un museo del volo acrobatico nella nostra Regione, tra cui si sostiene l'opportunità di avere il Museo del Volo Acrobatica Collettivo ne! Comune di Campoformido, dove nacque la prima formazione di volo acrobatico collettivo nel 1928, precursore di quella che sarebbe diventata la pattuglia acrobatica nazionale "Frecce Tricolori". Parimenti, è nota l'intenzione dell'Associazione Cingoli e Ruote per Conoscere la Storia (CRCS APS) di aprire in futuro un "Museo dei mezzi e della tecnologia militare", dove le persone possano ammirare i mezzi sia in forma statica che dinamica.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.2)

1. Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis) Manutenzione, recupero e restauro dei beni mobili e dei cimeli da esporre in musei, cerimonie, mostre e altre iniziative organizzate dalle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1;>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

LIGUORI

Emendamento modificativo (2.3)

1. Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis). restauro di mezzi militari;>>.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.4)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è così interamente sostituita:

<<c) diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni;>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si introduce una dimensione educativa più ampia, stimolando la partecipazione civica attiva dei giovani e rafforzando l'impatto sociale delle attività. Infine, rispetto alla versione precedente della lettera c) viene tolto il riferimento al tema della sicurezza.

CELOTTI, POZZO, MORETTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (2.5)

Al comma 1 dell'articolo 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) diffusione della cultura della legalità, della sicurezza, della pace e della partecipazione civica, civile e politica, secondo i principi e i valori contenuti nella Costituzione italiana;>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

CELOTTI, POZZO, MORETTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (2.6)

Al comma 1 dell'articolo 2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

<<c) bis. costruzione di una geografia memoriale mediante il censimento di lapidi, cippi, monumenti, pietre d'inciampo, etc.;>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

CELOTTI, POZZO, MORETTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (2.7)

Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2:

1. dopo la parola <<lapidi>> sono aggiunte le seguenti parole: <<, cippi, pietre d'inciampo>>;

2. dopo le parole <<con i Comuni interessati>> sono aggiunte le seguenti parole: <<o con il soggetto/ente proprietario, se diverso dal Comune.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

MARTINES, CELOTTI, MORETTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (2.8)

Al comma 1 dell'art. 2 alla lettera d) dopo le parole <<Comuni interessati>> sono aggiunte le seguenti:

<<e con l'Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa (ex OnorCaduti)>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.9)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è così interamente sostituita:

<<e) manutenzione, conservazione, recupero e divulgazione di materiale storico-documentale, promuovendo attività intergenerazionali volte a favorire il dialogo tra le diverse generazioni attraverso

incontri, laboratori e progetti educativi, con particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole e degli istituti di formazione.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si mantiene l'obiettivo di tutela del patrimonio storico-documentale, ampliandolo con un focus particolare sul dialogo intergenerazionale e sulle attività educative, coinvolgendo attivamente giovani e comunità locali.

CELOTTI, POZZO, MORETTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (2.10)

Al comma 1 dell'articolo 2 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) conservazione, recupero, digitalizzazione e divulgazione di materiale storico-documentale, realizzazione e valorizzazione di percorsi storici volti allo sviluppo della memoria delle comunità locali, organizzazione di incontri nelle scuole.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

LIGUORI

Emendamento modificativo (2.11)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<e bis), sostegno nella gestione ordinaria;>>.

PISANI, MORETTI, CARLI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES, CELOTTI

Emendamento modificativo (2.12)

Al comma 1 dell'art. 2 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e bis) attività di volontariato presso le istituzioni comunali, regionali e statali.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 2.13 (2.12.1)

1. All'emendamento 2.13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera B) del comma 1 dell'emendamento, è sostituita dalla seguente:

<<B) al comma 3, parte introduttiva, è sostituita dalla seguente:

<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1 che dichiarino il possesso dei seguenti requisiti:>>.>>.

Nota: con il sub emendamento si riscrive la parte introduttiva del comma 3.

Nota finanziaria: Il presente subemendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (2.13)

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Il comma 2 è soppresso.

B) Al comma 3 le parole <<Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 2 le associazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1>>.

C) Il comma 4 è soppresso.

D) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Con bando, adottato con decreto del direttore competente in materia di polizia locale e sicurezza entro il termine fissato nella deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 5, sono determinati i termini e le modalità di presentazione delle domande, le spese ammissibili, i criteri

applicativi per lo svolgimento dell'istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.>>.

Nota: Le modifiche di cui alle lett. A) e B) eliminano la previsione della tenuta dell'elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale che comporterebbe la costituzione di un archivio di dati non pertinente con le finalità dell'erogazione di contributi, sottesa alla presente norma. Per l'attribuzione dei contributi, infatti, è sufficiente verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della PDL 24 in capo alle associazioni richiedenti gli stessi.

La modifica di cui alla lett. D) allinea la previsione normativa al nuovo disposto di cui all'art. 30 della Lr 7/2000 quanto a riparto di attività tra gli organi politici e quelli di gestione amministrativa.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (2.13.1)

1. Al comma 3 dell'articolo 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<<d bis) non aver concorso alla diffusione di azioni volte a negare o a sminuire l'esistenza e la valenza storica di vicende quali l'Olocausto, le Foibe e l'Esodo.>>.

Nota: Con l'emendamento si introduce un requisito doveroso per associazioni che divulgano i principi di cui alla presente legge.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CELOTTI, POZZO, MORETTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (2.14)

Al comma 4 dell'articolo 2 le parole <<, sentita la Commissione consiliare competente,>> sono sostituite dalle parole: <<, previo parere della Commissione consiliare competente,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.15)

1. Al comma 5 dell'articolo 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: <<Nell'individuare gli interventi prioritari, la Giunta regionale valuta anche la capacità delle associazioni di promuovere progetti educativi e di memoria storica che coinvolgano attivamente scuole, enti ed istituti di formazione, favorendo la partecipazione degli studenti e il dialogo intergenerazionale.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto mira a valorizzare ulteriormente il ruolo sociale e culturale delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, sottolineando l'importanza del loro impegno nella trasmissione della memoria storica e dei valori civici alle nuove generazioni.

La consigliera LIGUORI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.3 e annuncia il ritiro dell'emendamento 2.11.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 2.2.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 2.4, 2.9 e 2.15.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra gli emendamenti 2.5, 2.6 2.7, 2.10 e 2.14.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 2.8.

Il consigliere PISANI illustra l'emendamento 2.12.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS dà per letti gli emendamenti 2.12.1, 2.13 e 2.13.1.

In sede di replica prendono la parola la Relatrice di minoranza CELOTTI (astenuta sull'emendamento 2.13 e favorevole a tutti gli altri emendamenti), i Relatori di maggioranza CALLIGARIS e MAURMAIR, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli agli emendamenti 2.2, 2.4, 2.6, 2.12.1, 2.13 e 2.13.1 e contrari a tutti gli altri emendamenti).

L'emendamento 2.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 2.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 2.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 2.4, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 2.5, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 2.6, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 2.11 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 2.12, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 2.12.1, 2.13 e 2.13.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 2.14 è considerato decaduto.

L'emendamento 2.15, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 2, posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 2 bis.1, istitutivo dell'articolo 2 bis.

CALLIGARIS, BUNA, BUDAI, FERRARI, SPAGNOLO, MIANI, GHERSINICH
Emendamento aggiuntivo (2 bis.1)

1. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis.

(Sedi delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine)

1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale del Friuli Venezia Giulia nell'ambito della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera k) della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica) possono riservare quota parte dei locali a favore delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.>>.

*Nota: Con l'emendamento si provvede a facilitare il reperimento di sedi alle associazioni in parola che spesso non dispongono di molte risorse e contestualmente con l'attività prodotta in tali sedi svolgono un controllo indiretto del territorio.
Nota finanziaria: il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale*

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS illustra l'emendamento 2 bis.1, istitutivo dell'articolo 2 bis.

Le consigliere CAPOZZI e LIGUORI, con il consenso del proponente, aggiungono la propria firma all'emendamento aggiuntivo 2 bis.1.

Il PRESIDENTE pone quindi subito in votazione l'emendamento 2 bis.1, istitutivo dell'articolo 2 bis, che viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 2 ter.1, istitutivo dell'articolo 2 ter.

FASIOLO, POZZO

Emendamento aggiuntivo (2 ter.1)

Dopo l'art. 2 bis è inserito il seguente:

<<Art. 2 ter

(Concessione immobili come sedi delle associazioni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, l'Amministrazione regionale e gli altri enti pubblici regionali, qualora dispongano di immobili non ad uso residenziale, sono autorizzati a darli in concessione a canone agevolato, ovvero a fronte di servizi/utilità svolte dai soci, alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale che non dispongono di loro sedi.

2. Con regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la concessione degli immobili.

3. Ai fini della concessione dell'immobile viene data priorità alle associazioni che detengono beni, collezioni, archivi, materiali storici e cimeli, tutelati o meno dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento 2 ter.1, istitutivo dell'articolo 2 ter.

In sede di replica, prendono la parola la Relatrice di minoranza CELOTTI (favorevole), i Relatori di maggioranza CALLIGARIS e MAURMAIR, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti contrari).

L'emendamento 2 ter.1, istitutivo dell'articolo 2 ter, posto in votazione, non viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3.

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CALLIGARIS, BUNA, BUDAI, MIANI, SPAGNOLO, GHERSINICH, FERRARI, GRILLI, LOBIANCO

Emendamento modificativo (3.1)

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

A) La rubrica dell'articolo 3 <<(Misure di sostegno per le vittime del dovere ed equiparate)>> è sostituita dalla seguente <<(Misure di sostegno per le vittime del dovere ed assimilate)>>;

B) Al comma 1 la parola <<superstiti>> è sostituita dalle seguenti: <<familiari, anche superstiti, limitatamente a coniuge e figli o, in mancanza di questi, ai genitori.>>;

C) Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) residenza o sede di servizio della vittima dell'evento lesivo in uno dei Comuni della Regione al momento del verificarsi dell'evento medesimo;>>;

D) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, al fine di commemorare le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse assimilati, la Regione istituisce con apposita deliberazione, la "Giornata regionale della memoria delle vittime del dovere" (Giornata) individuata nella data del 31 maggio di ogni anno, anniversario della "Strage di Peteano", che può essere celebrata in una giornata della settimana che precede o segue tale data. A tal fine, la Giunta regionale, annualmente, con la medesima deliberazione individua altresì la località ove celebrare la Giornata, in ricordo di un evento significativo accaduto nel territorio regionale.>>;

E) Al comma 5, dopo la parola <<comprendente>> sono inserite le seguenti: <<l'individuazione dei beneficiari in relazione alle misure di sostegno previste dal comma 3,>>.

Nota: Si è modificata la rubrica dell'articolo per precisare la causa del sostegno previsto con tale norma. Con la lettera B) si individuano i possibili beneficiari delle provvidenze. Con la lettera C) si precisa che la vittima dell'evento lesivo o risiede o ha sede di servizio nel territorio regionale. Con la lettera D) viene istituita la Giornata regionale della memoria delle vittime del dovere. Infine, con la lettera E) si rinvia al Regolamento l'individuazione dei beneficiari in relazione alle misure di sostegno previste dal comma 3.

Nota finanziaria: il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale

MARTINES, CELOTTI, MORETTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (3.2)

Al comma 3 dell'art. 3 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

<<g bis) contributi in conto interessi per l'accensione di mutui prima casa.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

CELOTTI, POZZO, MORETTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (3.3)

Al comma 5 dell'articolo 3 dopo la parola <<regolamenti>> sono aggiunte le seguenti parole: <<, previo parere della Commissione consiliare competente,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS dà per letto l'emendamento 3.1.

Il consigliere MARTINES dà per letto l'emendamento 3.2.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra l'emendamento 3.3.

In sede di replica, prendono la parola la Relatrice di minoranza CELOTTI (favorevole a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza CALLIGARIS e MAURMAIR, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli all'emendamento 3.1 e contrari agli emendamenti 3.2 e 3.3).

L'emendamento 3.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 3.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 3.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 3, posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 3 bis.1, istitutivo dell'articolo 3 bis.

LIGUORI, PUTTO

Emendamento aggiuntivo (3 bis.1)

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente

<<Art. 3 bis

(Valorizzazione delle competenze delle Forze dell'Ordine in Congedo)

1. La Regione riconosce e valorizza le competenze e l'esperienza degli appartenenti alle associazioni combattentistiche e d'arma, nonché delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale, considerandoli una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle attività nel terzo settore e per il supporto alla comunità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione regionale promuove:

a) un programma di valorizzazione delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, volto a facilitare l'accesso e l'integrazione nel terzo settore per i propri membri in congedo, attraverso corsi di gestione delle organizzazioni non profit, fundraising e competenze relazionali;

b) lo sviluppo di collaborazioni con associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo settore, al fine di favorire il coinvolgimento delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1 in attività di sensibilizzazione e formazione rivolte alla cittadinanza, in particolare su temi legati alla sicurezza e alla legalità;

c) la concessione a titolo gratuito di immobili, di proprietà dell'amministrazione regionale, di altri enti locali o di associazioni del terzo settore, da destinare a sedi per lo svolgimento delle attività delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1>>

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera LIGUORI dà per letto l'emendamento 3 bis.1.

In sede di replica, prendono la parola la Relatrice di minoranza CELOTTI (favorevole), i Relatori di maggioranza CALLIGARIS e MAURMAIR, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti contrari).

L'emendamento 3 bis.1, istitutivo dell'articolo 3 bis, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 4, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5.

All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CALLIGARIS, BUNA, BUDAI, SPAGNOLO, MIANI, GHERSINICH, FERRARI

Emendamento modificativo (5.1)

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alla divulgazione di materiale

storico documentale e all'organizzazione di incontri nelle scuole, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/13315).

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, lettere d) ed e), limitatamente alla manutenzione, conservazione e recupero di materiale storico documentale, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. X (.....) - Programma n. X (.....) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/NI)

3. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/13316).

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede rispettivamente:

- mediante prelievo di 100.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. L'importo di 75.000 euro per l'anno 2025 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2024 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (S/970106).

- mediante prelievo di 50.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/970090).

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di 50.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/970090).

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante prelievo di 50.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. L'importo di 50.000 euro per l'anno 2025 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2024 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). (S/970106)>>.

Nota: La sostituzione dell'articolo 5 si rende necessaria al fine di essere più aderenti alla formalità della spesa ed in particolare tra quelle correnti e quelle in conto capitale.

Inoltre, era necessario precisare le relative coperture che afferiscono a due capitoli di prelievo distinti in relazione ad un aumento della spesa originariamente prevista che consentisse di finanziare al meglio le diverse finalità delle spese previste nella legge.

LIGUORI

Emendamento modificativo (5.2)

1. Al comma 1, le parole <<100.000>> sono sostituite dalle seguenti <<150.000>>;

2. Al comma 3 le parole <<e 2>> sono soppresse;

3. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis) Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante prelievo di 50.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/970090).

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS dà per letto l'emendamento 5.1.

La consigliera LIGUORI dà per letto l'emendamento 5.2.

In sede di replica, prendono la parola la Relatrice di minoranza CELOTTI (favorevole), i Relatori di maggioranza CALLIGARIS e MAURMAIR, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (favorevoli).

L'emendamento 5.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 5.2 è considerato decaduto.

L'articolo 5, posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

Esaurito così l'esame dell'articolato, il PRESIDENTE pone in votazione il Coordinamento, che viene approvato.

Non essendoci Ordini del giorno, il PRESIDENTE prosegue con le dichiarazioni di voto.

La Relatrice di minoranza CELOTTI, nello svolgere il suo intervento per il Partito Democratico, ringrazia tutti i volontari delle varie associazioni e preannuncia il suo voto favorevole.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS, nello svolgere un proprio intervento a nome di tutto il gruppo Lega Salvini FVG, ringrazia tutti i Consiglieri di maggioranza e di opposizione e sottolinea la validità della norma scritta con criteri e requisiti generali e non settoriali.

La proposta di legge n. 24 "Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere ed equiparate" posta in votazione, viene approvata all'unanimità (*votazione n. 2.51: favorevoli 38*).

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **3 dell'ordine del giorno** che prevede:

Discussione sulla mozione

"Misure regionali per il contrasto alla violenza di genere e l'educazione all'affettività" **(101)**
(d'iniziativa del Consigliere Honsell)

Il consigliere proponente HONSELL illustra la mozione.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, la consigliera PELLEGRINO (a favore della mozione), il consigliere BOLZONELLO (il quale, tra l'altro, motivandone le ragioni, chiede il ritiro della mozione per approfondire il tema complesso e delicato di fronte al quale un atto di indirizzo non rappresenta una soluzione), la consigliera CAPOZZI (la quale, tra l'altro, ringrazia il proponente per il suo lodevole impegno), il consigliere CARLI (a favore della mozione con cui, tra l'altro, si intende promuovere l'interazione con il territorio), le consigliere MASSOLINO (la quale, tra l'altro, si sofferma sull'importanza del secondo punto del dispositivo concernente la valorizzazione della prevenzione), CELOTTI (la quale, dichiarandosi basita per la richiesta di ritiro testé avanzata, evidenzia la priorità

delle misure e i temi indicati nel dispositivo della mozione), FASIOLO (la quale, tra l'altro, si associa all'intervento della collega Celotti e, in particolare, si sofferma sull'importanza dell'educazione alla sensibilità emozionale fin dalla scuola dell'infanzia) e, infine, il consigliere GRILLI (il quale, motivandone le ragioni, condivide la richiesta di ritiro della mozione).

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che il consigliere Moretti ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana.

(Il congedo è concesso)

La discussione prosegue con gli interventi della consigliera LIGUORI (la quale, tra l'altro, annuncia un voto convintamente favorevole) e i consiglieri LOBIANCO (il quale, pur nel rispetto dell'impianto della mozione, condivide le motivazioni già enunciate sulle quali si fonda la richiesta di ritiro), e GIACOMELLI (il quale, motivandone le ragioni, esprime contrarietà alla mozione).

Per la Giunta interviene l'assessore RICCARDI, il quale svolge un ampio intervento portando all'attenzione dell'Aula i dati concernenti lo sforzo svolto dalla Regione negli anni, attraverso le strutture e gli operatori sul territorio, le risorse disponibili (incrementate dal 2019 al 2024) e le nuove misure regionali per prevenire e contrastare la violenza di genere, sottolineando come questo fenomeno è molto preoccupante e sul quale bisogna fare sempre di più, ma, a suo dire, senza dover presentare mozioni che rischiano di essere inutili semplificazioni.

Il consigliere HONSELL, in qualità di proponente, non accoglie la richiesta di ritiro.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera CAPOZZI, la mozione n. 101 recante "Misure regionali per il contrasto alla violenza di genere e l'educazione all'affettività" posta in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, non viene approvata (*votazione n. 2.52: favorevoli 15, contrari 21*).

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio verrà convocato a domicilio e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 18.33.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO